

Allegato 3 (Schema di contratto)

PROPOSTA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

per l'incarico di Rilevatore/Rilevatrice per l'effettuazione del "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2024: Rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494)".

P R E M E S S O C H E

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 , all'art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
- il comma 227 lett. a) della sopra detta legge, in particolare, indice, a partire dall'anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;
- è stato adottato il Piano Generale di Censimento (PGC), approvato dal Consiglio di Istituto dell'Istat, con deliberazione n. 4/22 del 22.03.2022;
- il Comune di Trento ha svolto nel corso del 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 cinque edizioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e, essendo un comune auto-rappresentativo, è coinvolto tutti gli anni nella rilevazione censuaria;
- la circolare ISTAT n. 1b prot. n. 0520523/24 di data del 01.03.2024, in attuazione a quanto previsto dal richiamato Piano Generale di Censimento, fornisce indicazioni riguardo alla strategia generale del Censimento permanente, che prevede, per il 2024, la partecipazione da parte del Comune di Trento alla Rilevazione da Lista (L) (codice Psn: IST-02494), stabilendo le fasi ed il calendario delle operazioni censuarie;
- la circolare ISTAT n. 2b prot. n.0715067/24 di data 19.03.2024 disciplina le modalità di selezione degli operatori di censimento (coordinatori, operatori di back-office, posizioni di staff e rilevatori), i loro requisiti professionali, i loro compiti e fornisce indicazioni in merito al processo formativo e all'assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;
- la circolare ISTAT n. 3 prot. n. 1437267/24 di data 15.05.2024 contiene la nomina della Responsabile del trattamento dei dati personali;
- la circolare ISTAT n.4 prot.n.1774385/24 di data 27.06.2024 contiene disposizioni inerenti all'obbligo di fornire i dati richiesti e all'accertamento della violazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n.322/89;
- il Piano Generale di Censimento e la circolare ISTAT n. 2b sopra citati prevedono che i Comuni affidino l'incarico di Rilevatore/Rilevatrice prioritariamente a proprio personale dipendente, oppure, qualora questo

non sia disponibile o non sufficiente, attraverso altre modalità tra cui il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

- con determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita di data 30.04.2024 n. 39/22 è stata indetta una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere, secondo necessità, per l'affidamento di incarichi esterni di rilevatori statistici nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2024;

- l'avviso di procedura per il reclutamento dei rilevatori incaricati dello svolgimento del Censimento permanente della Popolazione 2024 n. 183031 di data 7.05.2024 prevede la formulazione di una graduatoria in ordine di punteggio per titoli;

- con determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita di data 13.06.2024 n.39/28 – successivamente rettificata con determinazione n.39/42 di data 5.09.2024 - è stata approvata la graduatoria degli aspiranti all'affidamento di incarico di Rilevatore/Rilevatrice, definita con le priorità indicate dall'avviso pubblico sopra richiamato;

- con determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita di data gg/mm/aa n. 39/XX sono stati conferiti gli incarichi ai 16 nominativi in posizione utile nella graduatoria approvata con determinazione sopracitata, ed è stato altresì disposto il perfezionamento del contratto con i Rilevatori nella forma dello scambio di corrispondenza.

Ciò premesso, la sottoscritta dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi, la quale agisce in rappresentanza del Comune di Trento nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, come da Decreto sindacale 28.12.2023 n.105/2023/05 prot. n. 449198 ed ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica in Trento, via Belenzani 19, presso la sede del Comune medesimo, formula la seguente proposta contrattuale.

ART. 1

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'Ufficio Comunale di Censimento (di seguito UCC) riconosce che la S.V. ha la competenza adeguata per effettuare l'attività di rilevazione e intende avvalersi della Sua collaborazione per l'effettuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2024.

L'attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie e abitazioni) attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette (tecnica CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing), attraverso l'ausilio di questionari predisposti su dispositivi informatici. L'indagine denominata Rilevazione da Lista (L), definita nel Piano Generale di Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, consiste, in caso di mancata o risposta parziale da parte delle famiglie

estratte, nell'intervista faccia a faccia da parte del/della Rilevatore/Rilevatrice, presso l'abitazione o presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), nonché nell'intervista telefonica da parte del/della Rilevatore/Rilevatrice.

2. Le rilevazioni devono essere svolte nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT e dall'Ufficio Comunale di Censimento. L'incaricato/a potrà gestire il proprio orario di lavoro sempre in ottemperanza delle modalità e delle scadenze fissate dall'UCC e dall'ISTAT e nel rispetto delle esigenze delle unità di rilevazione.

3. I compiti assegnati al/alla Rilevatore/Rilevatrice sono:

- . fruire dell'intero percorso formativo completando tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi e finali della formazione a distanza (FAD) e partecipando alle giornate di formazione ed agli altri incontri periodici, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto, presso le sedi comunicate dal Responsabile dell'UCC;
- . gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini (SGI) o della APP per tablet, (Rilevo) il diario relativo al campione di unità di rilevazione assegnate;
- . effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista assegnate, non rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- . segnalare alla Responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- . indicare correttamente in SGI la modalità di effettuazione dell'intervista, ai fini di veridicità e maggiore precisione;
- . svolgere ogni altro compito affidato dalla Responsabile dell'UCC o dal personale di staff dell'UCC inerente alle rilevazioni.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite da ISTAT, ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) e dall'UCC.

4. Nel corso dello svolgimento dell'incarico i/le rilevatori/rilevatrici sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto da ISTAT nel Piano generale di Censimento (PGC), nelle apposite circolari e nel materiale ed indicazioni/istruzioni fornito in sede di formazione.

5. I luoghi di svolgimento dell'incarico sono ricompresi nel territorio del Comune di Trento.

ART. 2

QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Le Parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività

del/della Rilevatore/Rilevatrice, al campo del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.), escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il/la Rilevatore/Rilevatrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli con adeguata flessibilità, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza obblighi di orario, né di esclusività, salvo il necessario coordinamento esercitato dall'UCC.

2. Il/la Rilevatore/Rilevatrice si impegna, in ogni caso, ad effettuare l'incarico secondo le esigenze dell'UCC effettuando tutte le operazioni e le interviste previste nelle diverse fasi del Censimento, nel rispetto della tempistica prevista all'art. 5 e secondo il calendario prestabilito dall'Istat per le diverse fasi della rilevazione.

3. Le prestazioni oggetto della collaborazione verranno effettuate, di norma, nell'ambito dell'area di rilevazione di competenza assegnata al/alla Rilevatore/Rilevatrice dall'UCC.

L'elenco delle unità di rilevazione viene fornito dall'UCC ed il numero delle interviste assegnate può variare nel corso della rilevazione. Le prestazioni potranno altresì svolgersi in un'area di rilevazione diversa da quella originariamente assegnata qualora si presentassero situazioni di necessità dell'UCC.

4. Il/la Rilevatore/Rilevatrice si impegna a garantire l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti sul territorio comunale che eventualmente si rendessero necessari nelle zone non coperte da trasporto pubblico, nonché l'utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale.

5. Il/la Rilevatore/Rilevatrice dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla sua preparazione professionale e alla sua capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e collaborazione e si impegna ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle informazioni raccolte.

6. L'UCC si riserva di accertare la regolare esecuzione dell'attività del/della Rilevatore/Rilevatrice anche tramite il costante controllo effettuato dalla Responsabile dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

7. Al/alla Rilevatore/Rilevatrice è assegnato un dispositivo informatico (tablet), fornito da Istat, che sarà lo strumento indispensabile per lo svolgimento delle prestazioni ed interviste oggetto del presente contratto.

Il/la Rilevatore/Rilevatrice è responsabile della conservazione del tablet e dovrà riconsegnarlo all'UCC al termine dell'indagine. In caso di smarrimento o di furto del tablet il/la Rilevatore/Rilevatrice si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC; in tal caso la Responsabile dell'UCC deve effettuare denuncia presso le competenti Autorità al più presto possibile e comunque non oltre le 48 ore solari dall'avvenimento. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il/la Rilevatore/Rilevatrice, se richiesto dall'UCC, deve riconsegnare temporaneamente il tablet allo stesso.

8. Al/alla Rilevatore/Rilevatrice è assegnata una tessera nominativa di autorizzazione allo svolgimento

dell'attività di rilevazione per conto dell'UCC. Tale tessera, da mostrarsi a cura del/della Rilevatore/Rilevatrice all'intervistato/a in occasione della rilevazione, viene riconsegnata all'UCC al termine dell'indagine. Il/la Rilevatore/Rilevatrice è responsabile della conservazione della stessa. In caso di smarrimento o di furto della tessera il/la Rilevatore/Rilevatrice si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC e a presentare regolare denuncia alle competenti Autorità. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il/la Rilevatore/Rilevatrice, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente la tessera allo stesso.

9. Nello svolgimento della prestazione il/la Rilevatore/Rilevatrice in ottemperanza all'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e all'art. 13 della L.P. 23 ottobre 2014 n. 9, si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'incarico conferitogli. In particolare, tutte le attività connesse alle operazioni censuarie devono essere svolte dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: Reg.UE 2016/679, d.lgs n.196/2003, d.lgs 101/2018 e Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale. Il/la Rilevatore/Rilevatrice è inoltre soggetto, in quanto incaricato/a di pubblico servizio, a quanto previsto dall'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio).

E' fatto inoltre divieto al/alla Rilevatore/Rilevatrice, in occasione della rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto di rilevazione.

10. E' fatto obbligo al/alla Rilevatore/Rilevatrice di partecipare alla formazione ed agli incontri periodici, in presenza o con altra modalità, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto presso le sedi comunicate dalla Responsabile dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

Per il/la Rilevatore/Rilevatrice l'eventuale presenza presso la sede dell'UCC e l'eventuale ausilio prestato a o da dipendenti del Comune di Trento non costituiscono in nessun caso stabile inserimento dello stesso nella struttura organizzativa del Comune di Trento e possono essere necessari al solo fine del raggiungimento dei risultati che gli/le sono stati commissionati.

11. Il/la Rilevatore/Rilevatrice dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.

12. Durante l'attività di rilevazione il/la Rilevatore/Rilevatrice è responsabile e ne risponde personalmente, degli eventuali danni diretti ed indiretti arrecati alle persone e/o alle cose ed esonera l'UCC da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni subiti, accollandosi gli oneri conseguenti, senza diritto di

rivalsa.

13. Le prestazioni del/della Rilevatore/Rilevatrice sono coperte da una assicurazione stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

ART. 4

COMPENSO PER LE ATTIVITÀ'

1. Al/alla Rilevatore/Rilevatrice incaricato/a sarà corrisposto un compenso definito dal Comune sulla base di quanto viene riconosciuto dall'ISTAT e commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, a conclusione delle operazioni di validazione delle attività censuarie da parte di ISTAT.

2. La quantificazione delle attività svolte sarà operata assumendo a riferimento la rendicontazione prodotta da ISTAT, sulla base delle risultanze dei propri sistemi informativi, successivamente alla conclusione delle operazioni censuarie.

3. Per la rilevazione da Lista (***) gli importi previsti sono:

a) 22,00 euro per questionario faccia a faccia con tecnica CAPI compilato dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice presso l'abitazione della famiglia, relativo a famiglia con intestatario italiano;

b) 25,50 euro per questionario faccia a faccia con tecnica CAPI compilato dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice presso l'abitazione della famiglia, relativo a famiglia con intestatario straniero;

c) 13,00 euro per questionario compilato presso il CCR con intervista faccia a faccia (tramite PC o tablet) con il/la Rilevatore/Rilevatrice, relativo a famiglia con intestatario italiano;

d) 16,50 euro per questionario compilato presso il CCR con intervista faccia a faccia (tramite PC o tablet) con il/la Rilevatore/Rilevatrice, relativo a famiglia con intestatario straniero;

e) 15,00 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice, relativo a famiglia con intestatario italiano;

f) 18,50 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice, relativo a famiglia con intestatario straniero;

*(**) gli importi ai punti a) b) c) d) e) f) della Rilevazione da Lista sono da intendersi come soglia massima.*

In caso di mancato completamento del percorso di formazione con il superamento del test finale con una votazione uguale o superiore ai 9/10, dagli importi sopra riportati verranno decurtati 4,00 euro.

4. Nel caso in cui per qualsiasi motivo si verificasse la necessità di variare o adeguare il sistema metodologico di rilevazione, i compensi per gli eventuali questionari compilati con tecniche metodologiche diverse potrebbero essere rimodulati in base alle indicazioni fornite da ISTAT.

5. Al/alla Rilevatore/Rilevatrice che abbia completato il percorso di formazione FAD con il superamento del test finale e votazione uguale o superiore a 9/10, è altresì corrisposto un compenso aggiuntivo forfettario

pari a 25,00 euro. Per i rilevatori operanti su più comuni viene corrisposto un solo compenso forfettario per la partecipazione al percorso formativo FAD.

6. Al/alla Rilevatore/Rilevatrice potranno essere corrisposti contributi aggiuntivi – qui non previsti – per i tentativi di contatto e l'attività di sollecito alla compilazione presso le famiglie solo in misura di quanto sarà riconosciuto da Istat espressamente a beneficio del/della Rilevatore/Rilevatrice.

7. Il compenso, determinato con le modalità suddette, è da ritenersi omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta. Esso sarà, inoltre, assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali di legge, secondo la posizione fiscale e contributiva del/della Rilevatore/Rilevatrice.

8. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Comune di Trento a ritenuta del 20% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con obbligo di rivalsa. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, è inoltre prevista l'iscrizione alla "gestione separata INPS" per i soggetti con reddito di lavoro autonomo occasionale superiore ad euro 5.000,00 annui derivanti da rapporti intrattenuti con uno o più committenti.

9. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nelle precedenti clausole è comprensivo di tutto quanto spettante al/alla Rilevatore/Rilevatrici, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

10. I compensi potranno essere quantificati e liquidati solo in seguito alla conclusione delle operazioni di validazione dell'operato dei/delle Rilevatori/Rilevatrici da parte di ISTAT. L'attribuzione dell'intervista spetterà al rilevatore che ha inserito l'esito finale in SGI e/o nell'App Rilevo e la modalità di compilazione dell'intervista sarà ricavata dalle domande finali del questionario e non dall'esito registrato sul diario di SGI o sull'App Rilevo.

11. Il pagamento dei compensi avverrà, previa verifica della documentazione contabile presentata dai/dalle Rilevatori/Rilevatrici, entro 30 giorni dalla liquidazione.

ART. 5

DURATA DELLA COLLABORAZIONE

1. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 4 novembre 2024 e termina entro il 23 dicembre 2024, nel rispetto del calendario delle operazioni censuarie previste dall'ISTAT, salvo eventuali proroghe disposte da ISTAT, concesse dalla Responsabile dell'UCC e comunicate al/alla Rilevatore/Rilevatrice per le vie brevi. Entro detto termine devono essere completate le fasi di rilevazione e compilati tutti i questionari assegnati al/alla Rilevatore/Rilevatrice ed utili ai fini del Censimento.

2. Nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del presente contratto non determina una proroga della

durata del contratto stesso, che si estingue comunque alla scadenza.

ART. 6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente contratto tale che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie, la Responsabile dell'UCC provvederà a mettere formalmente in mora il/la Rilevatore/Rilevatrice con comunicazione inviata via PEC o tramite raccomandata A/R - fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 5 (cinque) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'UCC procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al/alla Rilevatore/Rilevatrice può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'UCC e corrispondente al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, validate da parte di ISTAT.

ART. 7

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 6, l'UCC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del/della Rilevatore/Rilevatrice, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a. valutazione negativa da parte della Responsabile dell'UCC in merito all'operato del/della Rilevatore/Rilevatrice, a seguito di accertamento di gravi inadempienze o gravi errori nello svolgimento dell'incarico, tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;
 - b. produzione di questionari falsi o frode, a qualsiasi titolo, da parte del/della Rilevatore/Rilevatrice nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c. ingiustificata sospensione delle attività di rilevazione per più di cinque giorni, fatta salva la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'UCC;
 - d. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali;
 - e. comportamenti con gli intervistati e/o con il personale dell'UCC tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;
 - f. mancato rispetto dei termini di inizio e conclusione delle attività oggetto del contratto previste dal calendario ISTAT relativo alle diverse fasi di rilevazione.
2. I casi elencati saranno contestati a/alla Rilevatore/Rilevatrice per iscritto dalla Responsabile dell'UCC,

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'UCC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del/della Rilevatore/Rilevatrice di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'UCC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al/alla Rilevatore/Rilevatrice può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Responsabile dell'UCC e corrispondente al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, validate da parte di ISTAT.

5. La produzione di questionari falsi, da parte del/della Rilevatore/Rilevatrice, costituisce inadempimento totale e comporta, da parte dell'UCC, la risoluzione unilaterale del presente contratto, il mancato pagamento al predetto/a Rilevatore/Rilevatrice del corrispettivo unitario e totale di cui all'art. 4, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 8

FACOLTÀ DI RECESSO

1. L'UCC può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 1373, comma 2, del Codice civile, corrispondendo solo la parte di corrispettivo proporzionale alle attività effettivamente svolte, senza che ciò produca a favore del/della Rilevatore/Rilevatrice alcun diritto al risarcimento di danni ulteriori. Per la parte non espressamente derogata dal presente contratto, il recesso è disciplinato dagli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

2. Il/la Rilevatore/Rilevatrice può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. L'UCC è tenuto esclusivamente al riconoscimento di un compenso per l'attività eseguita fino al momento del recesso, previa validazione da parte di ISTAT.

ART. 9

DESIGNAZIONE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il/la Rilevatore/Rilevatrice, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è designato, con atto separato, autorizzato al trattamento dati personali, ed

eventuali dati sensibili, necessari per lo svolgimento della propria attività, per la durata della prestazione.

2. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. n.196 del 2003, e successive modifiche, nonché dalle “Regole deontologiche per i trattamenti ai fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (in G.U. del 14 gennaio 2019, n.11) e dalle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento.

3. E’ fatto divieto al/alla Rilevatore/Rilevatrice di utilizzare i dati personali, ai quali abbia accesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per finalità od operazioni diverse da quelle espressamente autorizzate, di diffondere o comunicare i medesimi dati o consentire l’accesso a soggetti non autorizzati.

4. Il divieto di cui al precedente comma vige sia nel corso di svolgimento dell’incarico che successivamente all’attività di collaborazione con il Comune.

5. La violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, ai sensi di legge.

6. In quanto incaricati di pubblico servizio, le violazioni del segreto d’ufficio compiute dal/dalla Rilevatore/Rilevatrice sono altresì punite ai sensi dell’art. 326 del Codice Penale.

ART. 10

MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto deve essere concordata tra le Parti per iscritto.

ART. 11

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito le Parti rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto, ed agli atti normativi e regolamentari afferenti il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024 nonché alle disposizioni emanate in merito con circolari ISTAT.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria.generale@comune.trento.it; sito web: <http://www.comune.trento.it>);

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);

il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari e dati profilo online;

il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto da: L.P. n. 2/2016, L.P. n. 23/1990 e s.m., L.P. n. 26/1993 e s.m., D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e s.m., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;

i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: conferimento dell'incarico, stipulazione e gestione del contratto;

la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

i dati non sono oggetto di comunicazione, diffusione e trasferimento all'estero, se non in forma anonima ed aggregata;

i dati possono essere conosciuti dagli incaricati del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati comporta l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'incarico;

i dati possono essere comunicati a: ANAC ed osservatorio provinciale per i lavori pubblici, all'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, CCIAA, Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), uffici del Casellario giudiziale, Commissariato del Governo (o Prefettura competente), Corpo di Polizia Municipale e Autorità Giudiziaria e di PS ed altri soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;

i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

i diritti dell'interessato/a sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART.13

FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'UCC e il/la Rilevatore/Rilevatrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il/la Rilevatore/Rilevatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia che nei tre anni precedenti la stipulazione del presente contratto non ha assunto con contratti di lavoro subordinato o comunque non ha attribuito incarichi professionali e/o di lavoro autonomo a soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di dette pubbliche amministrazioni laddove il/la Rilevatore/Rilevatrice sia stato destinatario dell'attività amministrativa svolta attraverso i suddetti poteri.

2. Il/la Rilevatore/Rilevatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine il/la Rilevatore/Rilevatrice dà atto che il Comune di Trento gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

4. Il/la Rilevatore/Rilevatrice prende atto che, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento sopra richiamato, il Comune di Trento, previa instaurazione del contraddittorio, ha facoltà di risolvere il presente contratto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto le prestazioni sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.

Trento, xxx

*La Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento
Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita
dott.ssa Cristina Maria Vittoria Ambrosi*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)